

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1611

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino e SEMERARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2002

—————

Modifica dell’articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d’età, dell’articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge risponde alla necessità di un intervento addizionale più volte richiesto dalla Corte costituzionale (si veda, da ultimo, la sentenza n. 252 del 1996) e propone la modifica della disciplina dell'adozione delle persone maggiori d'età, prevista dall'articolo 291 del codice civile, inserendosi nell'ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale volto ad adeguare il diritto sostanziale in materia di famiglia alla continua evoluzione ed alle esigenze della società contemporanea. Il disegno di legge in esame trova fondamento e *ratio* nell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (si vedano le sentenze n. 573 del 1995 e n. 354 del 1999), che ha ravvisato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 291, dubitandone il contrasto con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, a causa della mancata previsione della possibilità di adottare un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati di minore età, soprattutto quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nel nucleo familiare facente capo allo stesso.

Si è in particolare osservato che, venendo in parte a coincidere la famiglia dell'adottando con quella dell'adottante, il maggiorenne, se non adottato dal nuovo coniuge del proprio genitore, resterebbe estraneo al medesimo e vivrebbe il disagio sociale per la diversità di origine, con possibili disarmonie nella sua formazione psicologica e morale. L'adozione sarebbe pertanto determinata dall'esigenza di salvaguardare l'unità della famiglia, che già comprende *pleno*

iure i figli avuti dal genitore dell'adottando e nella quale egli aspira ad occupare sul piano giuridico quel posto che già occupa sul piano degli affetti, in omaggio al principio dell'interesse superiore dell'armonia familiare, armonia ed unità che l'adozione verrebbe quindi a rafforzare maggiormente, e non certo a porre in pericolo.

In tale prospettiva si inquadra anche l'ipotesi in cui l'adottante abbia già figli legittimi o legittimati minorenni nati da una precedente unione - la stessa situazione potrebbe aversi per il coniuge dell'adottante - e voglia tuttavia adottare, per le più disparate motivazioni, un maggiorenne: il principio che giustifica l'istituto è sempre quello della tutela dell'armonia e dell'unità della famiglia, principio anche costituzionalmente garantito e quindi senz'altro meritevole di prevalere sugli altri di rango inferiore.

Le sole conseguenze «negative» dell'adozione potrebbero esclusivamente essere solo di tipo economico, poichè la stessa determinerebbe una modificazione del patrimonio familiare quanto alla sfera dei successibili ed alle quote di eredità.

L'obbligazione di adottare una persona ha però un oggetto che non è suscettibile di valutazione economica ed inoltre non si comprende la ragione per la quale la modificazione della situazione patrimoniale ed il relativo consenso dovrebbero rilevare diversamente a seconda dell'età dei figli legittimi, quasi che il mancare anche di un solo anno al raggiungimento della maggiore età possa precludere quella capacità di discernimento e quella maturità psicoaffettiva che deriverebbero invece dalla maggiore età anagrafica.

Le evocate conseguenze «negative» hanno, peraltro e a ben vedere, statura solo apparente e carattere residuale.

Per quanto concerne l'asse ereditario, ferma restando la riserva a favore dei figli (cosiddetta legittima), sulla base di una valutazione puramente ipotetica si può infatti ritenere che l'adozione del maggiorenne non verrebbe a determinare un pregiudizio economico per gli altri figli dell'adottante. Dando infatti per scontato che sussista, tra questi e l'adottando, un legame d'affetto o collegato a qualsivoglia altra sua personale ragione, e che è assai semplice supporre, in ragione di ciò, che l'adottante avrebbe comunque destinato, anche a prescindere dall'adozione, una parte del suo patrimonio all'adottando, non vi è chi non veda come, per i figli dell'adottante, sarebbe forse preferibile, da un punto di vista economico e soprattutto in caso di pluralità degli stessi, che abbia luogo l'adozione, in quanto l'adottato, entrando a far parte del nucleo familiare, contribuirebbe ad una più equa ripartizione della quota del patrimonio ereditario che la legge riserva ai figli (articoli 537 e 540 del codice civile).

Restandone invece al di fuori, la quota del patrimonio che l'adottante potrebbe riservargli verrebbe ad essere maggiore di quella spettante *ex lege* ai figli legittimi o naturali, qualora questi siano più di uno.

Il disegno di legge dà luogo, attraverso l'articolo 1, alla complessiva sostituzione del vigente testo dell'articolo 291 del codice civile, di cui - per semplicità di esame della portata delle modifiche introdotte - si trascrive di seguito il testo ora vigente: «Art. 291 - (*Condizioni*). L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.»

Il testo ora proposto si discosta da quello vigente, in quanto modifica, innanzitutto, il

primo comma espungendo dal testo originario l'espressione «che non hanno discendenti legittimi o legittimati».

La *ratio* di tale intervento va ravvisata nella mutata funzione del predetto articolo 291 che, a seguito dei temperamenti apportati dalle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992), non è più quella di assicurare una discendenza a chi non ha avuto figli (cosiddetto *adoptio in hereditatem*).

Conseguentemente agli interventi medesimi anche il secondo comma dell'articolo 291 è già da ritenersi implicitamente abrogato, con la conseguenza dell'inutilità del ripristino della relativa previsione.

Il nuovo testo dell'articolo 291 del codice civile introdotto dal disegno di legge consente esplicitamente, al terzo comma, l'adozione di un maggiorenne anche in presenza di figli minori dell'adottante, subordinandola però ad una valutazione comparativa, da parte del tribunale, di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione. L'attenta ponderazione delle circostanze del caso e degli interessi in gioco non può che spettare al giudice, in quanto organo per sua natura deputato a conferire al precetto legislativo il suo effettivo valore nella prassi giuridica. Il giudice, nella sua applicazione quotidiana delle norme, viene pertanto ad essere investito di maggiori poteri valutativi e decisionali che gli consentono di riconoscere, a seconda delle circostanze, se sussista o meno quella situazione di forte convivenza, accresciuta anche dall'arrivo di nuova prole, tale per cui la presenza qualificata del nuovo genitore possa dispiegare un rapporto valido e proficuo anche con i figli nati dal precedente matrimonio, senza distinzione tra maggiorenni e minorenni, ovvero se l'adozione risponda all'esigenza di tutelare l'unità della famiglia «allargata» e i diritti dei singoli componenti (è il caso del figlio minorenni di uno dei coniugi nato dal precedente matrimonio) o, nell'ipotesi di adottando «estraneo» al nucleo familiare, l'armonia di que-

st'ultimo. Il comma in esame rafforza pertanto i poteri valutativi del giudice e ne amplia l'oggetto di indagine al di là della mera convenienza dell'adozione per il solo adottando di cui all'articolo 314 del codice civile, consentendogli una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione, in funzione della tutela del principio dell'unità e dell'armonia della famiglia.

Il quarto comma dell'articolo 291, come introdotto dal disegno di legge in esame, viene poi ad attribuire un rilievo importante al consenso dei figli dell'adottante che, ancorchè minorenni, abbiano compiuto gli anni quattordici (si veda l'articolo 21 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che sostituisce l'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184), sempre però subordinatamente alla valutazione da parte del giudice della fondatezza e consapevolezza del consenso medesimo. Qualora l'età dei figli legittimi o legittimati dell'adottante sia invece inferiore ai quattordici anni, il tribunale sente i loro genitori o, se del caso, il tutore degli stessi. È importante al riguardo una precisazione: con l'espressione «i genitori», di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 291 del codice civile, deve intendersi l'altro genitore, diverso dall'adottante, il consenso del quale è ovviamente già implicito nella richiesta di adozione. La norma fa dunque riferimento all'eventualità in cui l'adottante abbia già un figlio e questo sia minorenne, con particolare riguardo all'ipotesi in cui esso sia figlio non dell'attuale coniuge dell'adottante, ma sia nato da una sua precedente unione e viva con l'altro genitore. La finalità della norma è quella di consentire all'organo giudicante di acquisire quante più informazioni possibili, che gli consentano di avere una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta e di tutti gli inte-

ressi in gioco, in funzione di una pronuncia in termini di convenienza dell'adozione per tutti i soggetti in esame coinvolti.

L'articolo 2 del disegno di legge sostituisce integralmente l'articolo 32 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, attribuendo al tribunale per i minorenni la competenza a conoscere delle questioni, nel caso in cui (così come previsto dal terzo comma dell'articolo 291, nuovo testo) concorra, nel procedimento, la presenza di figli minori dell'adottante.

Ne deriva, per conseguenza, che restano di competenza del tribunale ordinario tutte le altre decisioni, riguardanti i casi in cui ciò non si verifichi.

Analogamente dispone l'articolo 3, in termini di coordinamento, modificando l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che pure presiede all'individuazione delle materie per le quali è competente a decidere il tribunale per i minorenni.

L'articolo 4 disciplina in via transitoria i procedimenti in corso, cui la nuova previsione si applica, anche qualora sia stata già pronunciata decisione in primo grado.

La disposizione mira dunque al rapido superamento della situazione oggi vigente, al fine di garantire - quanto è più possibile - uniformità di trattamento.

Tale previsione non collide, peraltro, con le disposizioni innovativamente contenute nel secondo, terzo e quarto comma del nuovo testo dell'articolo 291 del codice civile, giacché può ben essere anche il giudice del gravame a garantirne l'osservanza, raccogliendo i consensi eventualmente necessari e anche compiendo, dopo aver raccolto le occorrenti informazioni, le valutazioni che gli sono devolute per effetto del terzo comma.

L'articolo 5, infine, prevede l'immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 291 del codice civile)

1. L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 291. - (*Condizioni*) - L'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.

Se l'adottante è coniugato o ha figli maggiori di età, l'adozione è consentita se vi prestano il proprio consenso anche questi e il coniuge non separato dell'adottante.

Se l'adottante ha figli minori di età, l'adozione è consentita se il tribunale, tenuto conto delle circostanze del caso, valuta che la stessa non sia contraria agli interessi di questi.

Il tribunale pronuncia l'adozione sentiti i figli dell'adottante che abbiano compiuto gli anni quattordici ovvero, se di età inferiore, i genitori degli stessi.».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404)

1. L'articolo 32 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Affari civili*) - 1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della potestà dei genitori o della tu-

tela, preveduti negli articoli 318, 330 e 334 del codice civile; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli articoli 414 e 416 dello stesso codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 320, quinto comma, 397 e 2198 del codice civile; alla adozione della persona maggiore di età, nel caso previsto dall'articolo 291, terzo comma, del codice civile.

2. La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile)

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 291, nel caso previsto dal terzo comma, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello per i minorenni.»

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 si applicano anche ai procedimenti in corso.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

